



COPIA

COMUNE DI VILLAMAR

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE

n. 8

DEL 07-03-2019

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2019.

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Sette** del mese di **Marzo**, alle ore **18:15**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione.

Alla odierna riunione in Sessione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, sono presenti:

Presenti	Assenti
CUCCU FERNANDO (Sindaco) PINNA MICHELA (Consigliere) PODDA ALFREDO (Consigliere) SIDDU CONSUELO (Consigliere) PODDA SANDRO (Consigliere) PASCHINA DANIELE (Consigliere) PUSCEDDU CARLO (Consigliere) PASCHINA PIETRO (Consigliere)	CARA GIAN LUCA (Consigliere) SCANO ANDREA (Consigliere) MELIS LINO (Consigliere) SCANO PIER SANDRO (Consigliere) MUSCAS FEDERICO (Consigliere)

Risultano presenti n. 8 e assenti n. 5

Il Sig. **CUCCU FERNANDO**, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa **CHESSA MARIA LUCIA**.

La seduta è pubblica.

Immediatamente eseguibile	Sì
----------------------------------	-----------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l'illustrazione del Sindaco;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Dato atto che la L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), all'art. 1 c. 1092, prevede l'estensione della riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Dato atto che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

Visto il Capitolo 2 del Regolamento Comunale di gestione dell'Imposta Unica Comunale IUC avente ad oggetto: *“Regolamento componente IMU (Imposta Municipale Propria)”*, approvato con propria deliberazione n. 12 in data 03/09/2014 così come modificato con atto C.C. n.14 del 06/08/2015, C.C. n. 35 del 28/12/2015 e C.C. n. 9 del 29/04/2016;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 2 del 4 marzo 2019);

Ricordato che ai sensi dell'articolo 2 del Capitolo 2 del Regolamento Comunale di gestione dell'Imposta Unica Comunale IUC avente ad oggetto: *“Regolamento componente IMU (Imposta Municipale Propria)”* sono stati assimilati ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ricordato che, a partire dall'anno d'imposta 2015, l'art. 9-bis del Decreto Legge n. 47/2014 – convertito in Legge n. 80/2014 – prevede che “...è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 3 del 22/02/2018 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2018”, con la quale si confermavano le aliquote dell'anno 2017;

Visto l'art. 1, comma 654 – quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “...Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 ...”.

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2019, le aliquote applicate per l'anno 2018;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del DLgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di determinare le seguenti Aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2019:

- **ALIQUOTA 4 per mille**
(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)

- **ALIQUOTA 7,6 per mille** (Quota Stato 7,6 per mille)
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi)
- **ALIQUOTA 7,6 per mille**
(per le aree edificabili)
- **ALIQUOTA 7,6 per mille**
(per tutti gli altri immobili)

2. Detrazione per abitazione principale € 200,00;

- 3. Di assimilare**, ai sensi dell’articolo 2 del Capitolo 2 del Regolamento Comunale di gestione dell’Imposta Unica Comunale IUC, ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 4. Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre dello stesso anno (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Infine il Consiglio comunale, con separata votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI EX ART. 49, Comma 1 T.U.E.L. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA - Parere Tecnico Favorevole	
lì, 07/03/2019	Il Responsabile del Settore Interessato F.to Rag. MATZEU CARLO
REGOLARITA' CONTABILE - Copertura Finanziaria Favorevole	
lì, 07/03/2019	Il Responsabile del Settore Finanziario F.to Rag. MATZEU CARLO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Sig. CUCCU FERNANDO

IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa CHESSA MARIA LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal **13-03-2019**

Villamar, lì **13-03-2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa CHESSA MARIA LUCIA

COMUNE DI VILLAMAR

Ufficio di Segreteria

**Per copia conforme all'originale
Deliberazione n. 8 del 07-03-2019**

Villamar, 13-03-2019



Il Funzionario Incaricato

Dr.ssa Fulgheri Francesca